

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

n. 109

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 10 al 16 dicembre 2015)

INDICE

CARDIELLO: su presunti episodi di voto di scambio a Eboli (Salerno) alle elezioni amministrative del maggio 2015 (4-04910) (risp. BOCCI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	Pag. 3997	<i>rio di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo</i>	4001
MOSCARDELLI: sul ritrovamento di reperti archeologici a Minturno (Latina) (4-04351) (risp. BORLETTI DELL'ACQUA, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo</i>)	3999	PUGLIA ed altri: sulla regolarità della procedura fallimentare della Nuova Sinter SpA (4-03113) (risp. CASSANO, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali</i>)	4004
PANIZZA: sull'incremento del finanziamento alla Federazione nazionale delle associazioni corali regionali, Feniarco (4-03988) (risp. BORLETTI DELL'ACQUA, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo</i>)		TOCCI: sulla libera riproduzione delle fonti documentarie conservate nelle biblioteche e negli archivi (4-03934) (risp. BORLETTI DELL'ACQUA, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo</i>)	4009

CARDIELLO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il comune di Eboli (Salerno) è stato chiamato al voto per le elezioni comunali e regionali del 31 maggio 2015;

nel mese di marzo 2015 è stato arrestato, a seguito di un'indagine della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, per certificati elettorali, il responsabile *pro tempore* dell'ufficio anagrafe di Eboli, accusato di aver prodotto falsi certificati di residenza per far votare cittadini stranieri;

in data 30 maggio 2015, i Carabinieri della compagnia di Eboli (stazione S. Cecilia) a meno di 24 ore dall'apertura dei seggi elettorali, avrebbero rinvenuto, nell'abitazione di un residente, venti tessere elettorali, già compilate e timbrate, e i timbri degli uffici comunali di Eboli e Battipaglia utilizzati solitamente per vidimare le tessere elettorali. Secondo quanto appreso dagli organi di stampa locali i carabinieri stanno investigando per individuare quale personaggio politico locale possa essere interessato dal possesso di queste tessere elettorali ed in che modo i timbri comunali, se autentici, siano stati consegnati alla persona fermata;

interrogati dai Carabinieri, i titolari delle tessere elettorali avrebbero dichiarato o di non sapere come il loro documento fosse in possesso della persona fermata, o di averlo smarrito senza provvedere alla denuncia;

nel giorno delle votazioni, la compagnia dei Carabinieri di Eboli ha messo a punto un servizio d'ordine e di verifica nei pressi dei seggi elettorali, per accertare la regolarità del voto, in quanto precedentemente già vi erano state segnalazioni di inquinamento del voto nei seggi del centro città e delle zone periferiche;

a seguito di tali controlli venivano identificate 10 persone, intente ad effettuare irregolarità nei pressi dei seggi elettorali per inquinare il voto democratico;

la procura della Repubblica di Salerno avrebbe aperto un fascicolo su segnalazione della compagnia dei Carabinieri di Eboli;

il tentativo di inquinare le elezioni amministrative è a giudizio dell'interrogante palese,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi, per quanto di competenza, perché sia verificata tempestivamente la regolarità dei voti espressi nella città di Eboli, al fine di accertare se i casi in oggetto siano singoli episodi o se si tratti di una associazione a delinquere finalizzata al voto di scambio, per far eleggere un candidato sindaco o consiglieri comunali di stretta fiducia dell'organizzazione.

(4-04910)

(2 dicembre 2015)

RISPOSTA. - Innanzitutto, si ritiene opportuno riprendere gli episodi menzionati, al fine di delineare al meglio il contesto di riferimento e di fornire elementi di ulteriore dettaglio.

Il 20 marzo 2015 la sezione anticrimine dei Carabinieri di Salerno ha proceduto all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 9 persone, 7 stranieri e 2 italiani, ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla tratta e riduzione in schiavitù di persone, corruzione, ricettazione e sfruttamento della manodopera.

Tra essi anche il dirigente del settore demografico del Comune di Eboli, coinvolto nell'inchiesta con l'accusa di aver prodotto falsi certificati di residenza.

Successivamente, il 27 maggio ad Eboli, i Carabinieri della stazione di Santa Cecilia, frazione di quel comune, hanno denunciato all'autorità giudiziaria, in stato di libertà, un pregiudicato per i reati di corruzione elettorale e procacciamento di voti, avendo rinvenuto, nel corso di una perquisizione domiciliare presso la sua abitazione, 22 tessere elettorali, compilate e vidimate, emesse dal competente ufficio del Comune di Eboli; alcune deleghe in bianco per il ritiro di tessere elettorali; documenti relativi alla richiesta di esercizio di voto di cittadini stranieri; 3 timbri con l'emblema del settore tributi e urbanistica di quel comune e della Polizia municipale di Battipaglia; carte di identità intestate a cittadini stranieri residenti ad Eboli, nonché copiosa documentazione relativa alle elezioni amministrative del successivo 31 maggio.

In relazione a tali circostanze, è stato disposto il rafforzamento del servizio di vigilanza fissa ai seggi elettorali e, nel contempo, è stata intensificata l'attività info-investigativa della Digos di Salerno.

In tale ambito, il 31 maggio, giorno della consultazione elettorale, militari della locale compagnia dei Carabinieri, nel corso di un servizio di vigilanza all'esterno dei seggi elettorali, hanno sottoposto a controllo e suc-

cessivamente denunciato all'autorità giudiziaria un cittadino residente ad Eboli, trovato in possesso della somma di 745 euro, nonché di un telefono cellulare contenente 11 foto di schede su cui era espresso il voto in favore di una parente candidata al Consiglio comunale.

Nella stessa giornata, i Carabinieri della stazione di Santa Cecilia di Eboli hanno deferito in stato di libertà 2 rumeni, un uomo ed una donna.

Il primo, perché trovato in possesso di 2 tessere elettorali intestate a connazionali, delle quali non ha giustificato la disponibilità; la seconda, per aver fotografato con il suo telefono cellulare la scheda elettorale su cui era stata espressa la sua preferenza.

Sugli illeciti descritti sono tuttora in corso le indagini preliminari coperte dal segreto istruttorio che non consente, al momento, di riferire se gli episodi descritti siano scollegati tra loro o siano riconducibili ad un disegno unitario, posto in essere da un'associazione a delinquere per fare eleggere questo o quel candidato sindaco o consigliere comunale di fiducia del sodalizio.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

BOCCI

(14 dicembre 2015)

MOSCARDELLI. - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.* - Premesso che:

la torre di Pandolfo Capodiferro realizzata dopo la battaglia del Garigliano del 915, che portò alla cacciata dei saraceni per opera dei cristiani, è stata costruita con materiali provenienti da Minturnae;

il senatore Pietro Fedele, ministro del Regno d'Italia, avuta la torre in concessione dal Comune di Sessa Aurunca (Caserta) vi realizzò il museo di Minturnae, raccogliendovi reperti provenienti dalla città romana;

fino alla divisione amministrativa tra le regioni Lazio e Campania il territorio era percepito come unitario e oggi il fiume Garigliano viene visto come "frontiera";

i recenti lavori di scavo avviati nel parco di Roccamonfina hanno portato al recupero di 50 tra iscrizioni ed elementi architettonici di monumenti funerari di cittadini minturnesi e oltre 200 reperti architettonici pro-

venienti dalla città romana. Tale materiale è stato classificato ad opera della Soprintendenza archeologica del Lazio;

il trasporto di questo materiale nel comprensorio archeologico di Minturno, avviato il 15 luglio 2015 (nonostante gli accordi tra le soprintendenze archeologiche del Lazio e della Campania) è stato bloccato e i reperti "dirottati" presso il teatro di Sessa Aurunca, con la motivazione di non perdere i finanziamenti per il recupero della torre,

si chiede di sapere quali iniziative intenda intraprendere il Ministro in indirizzo per riportare i reperti rinvenuti nel loro contesto naturale che è il parco archeologico di Minturno, visto che l'attuale collocazione "decontestualizza" quelle iscrizioni, collocandole come elementi alieni nel sito del teatro romano di Sessa Aurunca, contraddicendo, così, le loro radici storiche.

(4-04351)

(23 luglio 2015)

RISPOSTA. - L'area di Foce del Garigliano è interessata dalla presenza di numerosi reperti, blocchi lapidei e iscrizioni, provenienti dall'adiacente comprensorio archeologico di *Minturnae*. Vi si trovano, anche, i resti della torre longobarda, eretta dal principe capuano Pandolfo Capodiferro, pregevole esempio di architettura altomedievale, distrutta dai tedeschi nel corso dell'ultimo conflitto mondiale.

In relazione ai ritrovamenti avvenuti in tale zona, a seguito di campagne di scavo condotte sotto la sorveglianza dei competenti uffici del Ministero, la Direzione generale Archeologia e la Soprintendenza archeologica della Campania hanno informato che l'attuale dislocazione dei materiali archeologici, rinvenuti nel sito della Torre di Pandolfo di Capodiferro, presso la foce del Garigliano, ha carattere temporaneo.

Il trasferimento dei materiali e il loro ricovero negli spazi adiacenti al teatro di Sessa Aurunca (Caserta), infatti, sono stati effettuati per motivi di sicurezza, per salvaguardare e tutelare i reperti archeologici ed evitare possibili danneggiamenti o trafugamenti.

Al compimento della prevista attività di catalogazione, inventariazione e documentazione, curata dalla Soprintendenza archeologica della Campania, nell'ambito della collaborazione tra le soprintendenze interessate, i reperti saranno consegnati alla Soprintendenza archeologica del Lazio e dell'Etruria meridionale, competente per l'antico comprensorio di *Mintur-*

nae, al quale appartengono storicamente, e che provvederà alla loro valorizzazione.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo

BORLETTI DELL'ACQUA

(16 dicembre 2015)

PANIZZA. - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

la Federazione nazionale italiana che riunisce le associazioni corali di tutte le regioni italiane e delle Province autonome di Trento e Bolzano (Feniarco), dal 1984, anno della sua nascita, è cresciuta diffondendosi in tutto il territorio nazionale fino a rappresentare oggi tutte le regioni d'Italia;

emblema della coralità italiana, la Federazione raccoglie 2.700 cori associati con decine di migliaia di coristi, musicisti e collaboratori che offrono musica e cultura tramite migliaia di concerti, *festival*, corsi di formazione, convegni e incontri organizzati soprattutto nei luoghi meno praticati dalla cultura istituzionale (si possono stimare in 25.000 i concerti offerti nell'arco di un anno alla popolazione italiana);

Feniarco che opera ormai da trent'anni ed è presente su tutto il territorio nazionale, mettendo in rete il mondo corale italiano tramite le associazioni corali di tutte le regioni e delle province autonome, è un'associazione di secondo grado, *non profit* e iscritta all'albo nazionale delle APS (associazioni di promozione sociale), oltre ad essere l'unica federazione rappresentativa della coralità italiana;

considerato che:

i cori italiani svolgono un ruolo importantissimo nella vita del nostro Paese e Feniarco, in quanto soggetto culturale del mondo musicale-corale, si fa carico di numerosi ed importanti funzioni, tra le quali quella di intrattenere i rapporti con le istituzioni a livello nazionale e internazionale per tutelare gli interessi della coralità italiana, promuovere e organizzare manifestazioni artistiche di ampio respiro e progetti formativi di livello superiore in ambito nazionale e internazionale, coordinare l'attività delle associazioni territoriali con l'intento di perseguire obiettivi unitari adottando altresì un metodo a "rete" sul territorio, mettere a disposizione degli associati servizi e convenzioni stipulate a livello nazionale (Siae, assicurazione e altri servizi), tenere costantemente aggiornato il censimento della coralità italia-

na, con l'elenco completo dei cori aderenti alle associazioni locali che fanno capo a Feniarco, divulgare il patrimonio corale italiano attraverso la pubblicazione di nuove composizioni rivolte alle varie fasce della coralità (bambini, giovani, adulti), rappresentare la coralità italiana in sede europea e internazionale;

inoltre, il coro è anche un "presidio culturale" di territorio, più che mai importante e necessario in una società disarticolata e in crisi di identità come quella attuale;

infine, l'attività dei 2.700 cori italiani, che organizzano migliaia e migliaia di manifestazioni, gemellaggi e trasferte, oltre ad aprire nuovi orizzonti culturali alle nostre comunità, produce anche un notevolissimo indotto economico sul territorio, in termini di ospitalità, trasporti (pensiamo ai bus noleggiati) e servizi turistici;

tenuto conto che:

Feniarco trova la fonte di finanziamento nell'ambito del FUS (Fondo unico per lo spettacolo) presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e annualmente vengono assegnati dei fondi che sono, però, inadeguati, rispetto alle innumerevoli attività che la federazione svolge (basti pensare ai 2.700 cori associati);

con l'entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale che regola le assegnazioni FUS (enti lirici, musica, danza, *festival*, orchestre eccetera), l'attività della federazione è stata relegata al Capo VII - azioni trasversali, articolo 43, ("promozione");

è chiaro che il decreto ha un'impronta prettamente professionale e tiene in poco conto quel lavoro capillare di base che Feniarco svolge e che va ben oltre l'aspetto artistico musicale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario ed urgente rivedere il contributo per adeguarlo alle esigenze della federazione che rappresenta 21 associazioni territoriali, 2 associazioni *partner*, 2.700 cori associati, 70.000 cantori, 2.000 maestri/direttori e che ha offerto gratuitamente 25.000 concerti alla popolazione su tutto il territorio italiano;

se non sia del parere che occorra potenziare economicamente una federazione musicale-culturale così ampia, che ha saputo fare rete sul territorio e valorizzare uno straordinario patrimonio culturale di base.

(4-03988)

(19 maggio 2015)

RISPOSTA. - Il decreto ministeriale 1° luglio 2014, recante "Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163", decreto, che, come è noto, ha introdotto un'ampia riforma dei criteri di ripartizione del FUS (Fondo unico per lo spettacolo), invero attesa da tempo, ha riservato alle attività di promozione un settore particolare all'interno dell'ambito: Azioni trasversali (Capo VII del decreto ministeriale citato).

Alla promozione è dedicato, in particolare, l'articolo 43.

Tale norma prevede la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, che operino negli ambiti del teatro, della musica, della danza, dei circhi e dello spettacolo danzante e che realizzino progetti triennali di promozione, di rilevanza e operatività nazionale o internazionale, finalizzati: a) al ricambio generazionale degli artisti; b) alla coesione e all'inclusione sociale; e) al perfezionamento professionale; d) alla formazione del pubblico.

Possono essere sostenuti fino a un massimo di 15 progetti per ciascuno degli ambiti elencati.

Le domande di contributo sono oggetto di una valutazione, di carattere esclusivamente qualitativo, da parte delle commissioni consultive competenti per materia. La valutazione qualitativa è effettuata da ciascuna commissione in base agli indicatori riportati nell'allegato E del decreto ministeriale citato.

Possono accedere al contributo i progetti che ottengano un punteggio minimo di 60 punti su 100, tenuto conto del numero massimo di progetti sovvenzionabili per ogni ambito.

La FENIARCO ha presentato domanda di contributo per il triennio 2015-2017, con riguardo alla seconda delle finalità previste dall'articolo 43, ovvero per progetti di promozione finalizzati alla coesione e all'inclusione sociale.

La Direzione generale spettacolo ha comunicato che la competente commissione consultiva Musica, riunitasi il 1° e il 20 luglio 2015, all'esito della valutazione dei progetti e dell'attribuzione dei relativi punteggi, ha ritenuto "di non doversi accogliere nessuna domanda relativa alla seconda finalità Coesione e inclusione sociale" e, quindi, tantomeno quella presentate da FENIARCO.

Sulla base delle deliberazioni della Commissione musica, il direttore generale dello spettacolo ha provveduto, pertanto, con proprio decreto del 31 luglio 2015, all'assegnazione dei contributi per l'anno 2015 sulla base dei punteggi ottenuti, con l'esclusione degli organismi che non avevano ottenuto il punteggio minimo richiesto dalla normativa, adempimento cui era tenuto senza margini di discrezionalità.

Come giustamente ricordato, le associazioni corali rappresentano uno straordinario patrimonio culturale di base, diffuso su tutto il territorio nazionale e svolgono una preziosa azione di promozione culturale e sociale.

Altrettanto apprezzabile è il lavoro svolto dalla FENIARCO, organismo federativo che ha saputo fare rete, valorizzando queste realtà musicali e concorrendo al raggiungimento di risultati di rilievo.

Per questi motivi l'amministrazione è impegnata nel monitoraggio e nella valutazione degli effetti prodotti dalla riforma citata, sulla quale la valutazione rimane complessivamente positiva, ma che indubbiamente, nella fase di prima attuazione, può aver comportato, rispetto a talune specifiche situazioni, esiti meritevoli di un aggiustamento. In tale prospettiva l'amministrazione assicura piena attenzione ad istanze quali quella rappresentata e si sta adoperando per individuare gli strumenti, eventualmente con il concorso degli organi parlamentari, più atti a recepirle.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo

BORLETTI DELL'ACQUA

(10 dicembre 2015)

PUGLIA, BERTOROTTA, CAPPELLETTI, CATALFO, CRIMI, DONNO, MANGILI, MARTON, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, SANTANGELO, SERRA. - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e della giustizia.* - Premesso che:

l'azienda "Nuova Sinter" SpA si occupa della produzione di componenti sinterizzati di alta precisione e con geometrie complesse per il mercato dell'*automotive* (motori e trasmissioni). L'impresa vanta un passato di eccellenza nel settore della metallurgia delle polveri, tale da aver portato, per la prima volta in Europa, allo sviluppo della compattazione delle polveri a caldo. Tra i suoi committenti ci sono aziende di livello mondiale, come il gruppo FIAT, Opel, PSA Peugeot Citroën, Isuzu, General Motors, Magna e Pierburg;

le attività produttive della Nuova Sinter SpA sono ripartite su 2 siti, che si distinguono per collocazione territoriale e per competenze specifiche: quello di Ivrea (Torino), attivo dal 1949, dedicato alla progettazione, sviluppo e realizzazione di componenti sinterizzati di piccole e medie dimensioni, e quello di Arzano (Napoli), dal 1946 centro di eccellenza per la progettazione, sviluppo e realizzazione di componenti sinterizzati di grandi dimensioni, la cui intera produzione è dedicata al mercato dell'*automotive*;

l'attuale Nuova Sinter SpA è il frutto di una serie di passaggi di gestione: in origine c'era la celebre Merisinter, che occupava circa 500 persone, poi confluita nel Miba Sinter group dove è stata attuata una prima razionalizzazione di organico. Quest'ultimo gruppo, austriaco, ha gestito l'azienda per circa un decennio, cercando di conquistare fette di mercato soprattutto in Francia e riducendo drasticamente l'organico. Nel periodo 2007-2008 la Miba Sinter ha passato il testimone al GM Sinter group di Torino, che ha gestito l'attività fino al febbraio 2011, momento in cui gli stabilimenti, tramite cessione di ramo d'azienda, sono stati acquisiti dalla Dytech, azienda con sede a Torino e insediamento produttivo a Chivasso, che fa capo a Giuliano Zucco, amministratore delegato, *ex patron*, fino a qualche anno fa, della società Dayco di Ivrea oltre che di Ivrea Calcio, squadra che raggiunse la serie C1;

considerato che:

nel corso di un recente incontro svoltosi tra i lavoratori della Nuova Sinter ed il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo, è emerso che dal febbraio 2011 la società ha sviluppato rapporti tesi con i dipendenti, poiché, pur prelevando le somme da destinare al fondo di categoria "Cometa" nonché il quinto degli stipendi da destinare alle finanziarie, non ha mai effettivamente versato tali somme trattenendole presso di sé. I lavoratori hanno di conseguenza subito ritardi, anche di 5 mesi, nel pagamento degli stipendi;

l'atteggiamento delle varie sigle sindacali operanti nell'azienda, oltre che delle rappresentanze sindacali aziendali e unitarie, è sempre stato collaborativo e mai ostruzionistico, anche alla luce della possibile acquisizione degli stabilimenti di Ivrea e Napoli da parte di altri imprenditori;

i lavoratori hanno inoltre evidenziato che dinanzi all'evolversi delle difficoltà economiche dell'impresa, la proprietà non ha mai posto in essere reali iniziative di rilancio aziendale, e anche quando è stata convocata per tavoli istituzionali dinanzi a Comune, Regione e Prefettura l'atteggiamento assunto avrebbe fatto trapelare uno scarso attaccamento al territorio ed un sostanziale disinteresse per la sorte dell'attività e soprattutto dei dipendenti;

considerato inoltre che per quanto risulta agli interroganti:

nel febbraio 2014 Giuliano Zucco ha presentato al Tribunale di Torino la richiesta di "concordato in bianco", facendosi assistere dal dottor Ivan Pagliero;

il 21 luglio 2014, il Tribunale di Torino ha pronunciato la sentenza di fallimento, nominando come curatore il medesimo dottor Pagliero ed autorizzando la produzione in esercizio provvisorio;

il 15 settembre il curatore ha comunicato al sindacato, oltre che ai clienti, la cessazione dell'esercizio provvisorio, mentre il 20 dello stesso mese uno dei maggiori clienti dell'impresa si sarebbe opposto a questa interruzione, proponendo anche di assumersi l'onere delle spese in perdita;

il 30 settembre 2014 l'esercizio provvisorio è stato prorogato fino al 31 ottobre 2014 in quanto 2 "lettere di riservatezza" esprimevano l'interesse di potenziali acquirenti;

infine, il 14 ottobre il Tribunale ha sospeso l'esercizio provvisorio e il 20 ottobre sono stati posti i sigilli all'azienda, lasciando sul lastrico ben 120 famiglie;

considerato altresì che risulta agli interroganti che il curatore fallimentare stia seguendo anche il fallimento di un'azienda (TRM di Ivrea) nella cui gestione è coinvolto Giuliano Zucco;

lo studio presso cui ha operato il dottor Ivan Pagliero ha curato altri interessi riconducibili all'imprenditore Giuliano Zucco;

inoltre, l'imprenditore Giuliano Zucco avrebbe già gestito aziende in seguito coinvolte in procedure fallimentari, tra le quali Ivrea calcio, Dytech Dynamic fluid technologies, TRM (Torino);

considerato infine che, a parere degli interroganti, si dovrebbe verificare: se la nomina del curatore sia avvenuta nel pieno rispetto delle procedure e se la sua gestione sia scevra da interesse privato negli atti del fallimento, nonché se il comportamento sia stato corretto; se tra il curatore fallimentare dottor Ivan Pagliero e l'imprenditore Giuliano Zucco sussistano ulteriori collegamenti di interessi, qualora risultasse confermato che il dottor Pagliero curi un altro fallimento in cui è coinvolto Zucco e che lo studio presso cui opera abitualmente abbia già seguito altri interessi del medesimo Zucco; se nel periodo di concordato preventivo e procedura fallimentare siano state sostenute spese di consulenze di ingenti importi; se gli impianti attualmente presenti nel sito della Nuova Sinter SpA di Arzano (Napoli) possano essere stati di interesse (precedente a tutta la procedura fallimentare) per qualche società collegata e/o curata dalla struttura presso cui lavora (o lavorava) il dottor Pagliero e quindi se ci sia stato un disegno predeterminato nel far fallire l'azienda, al fine di farla gestire dal dottor Pagliero; se il

curatore fallimentare stia ostacolando l'operato della Regione Campania, che vorrebbe individuare una soluzione per far ripartire l'attività dell'impresa nel sito di Arzano; se l'incarico di curatore fallimentare di aziende che vedono la presenza dell'imprenditore Giuliano Zucco sia sempre stato affidato a persona vicina al dottor Ivan Pagliero, quando non al Pagliero stesso; se sia stato attuato un progetto predeterminato per arrivare alla delocalizzazione e smantellamento dell'impresa con l'intenzione di trarne un ingiusto profitto a danno della collettività locale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritengano opportuno, nei limiti delle proprie attribuzioni, attivare le procedure ispettive e conoscitive previste dall'ordinamento, anche al fine di prendere in considerazione ogni eventuale sottovalutazione di significativi profili di accertamento, tenuto conto delle criticità sollevate, relativamente alla regolarità della procedura fallimentare, compreso il concordato, riferita alla Nuova Sinter SpA, anche considerando se ci siano i presupposti per una revoca ed in caso positivo quali siano le ragioni per cui non si sia provveduto al riguardo;

quali iniziative di competenza intendano assumere affinché si giunga ad una soluzione che faccia ripartire l'attività di produzione di alta specializzazione nello stesso stabilimento di Arzano e con le maestranze in precedenza occupate, anche promuovendo azioni in raccordo con la Regione Campania.

(4-03113)

(3 dicembre 2014)

RISPOSTA. - Preliminarmente, occorre ricordare che la citata società è stata dichiarata fallita il 21 luglio 2014, con sentenza del Tribunale di Torino che, con la medesima sentenza, ha provveduto anche alla nomina del curatore fallimentare.

Nello specifico, in ordine ai quesiti concernenti la nomina del curatore fallimentare dottor Ivan Pagliero, il Ministero della giustizia, espressamente interpellato al riguardo, ha chiarito che il dottor Pagliero è stato nominato, già nella fase preconcordataria, ai sensi dell'art. 161 della legge fallimentare, dal Tribunale di Torino e non dalla società, quale commissario giudiziale della Nuova Sinter SpA.

Solo successivamente all'incarico di commissario giudiziale, il Tribunale di Torino ha nominato il dottor Pagliero, come curatore del fallimento della Nuova Sinter SpA.

Il Ministero della giustizia ha inoltre precisato che, sia all'atto dell'accettazione dell'incarico di commissario giudiziale, sia all'atto dell'accettazione dell'incarico di curatore del fallimento, il dottor Pagliero ha dichiarato l'insussistenza di cause di incompatibilità, ai sensi dell'art. 29 della legge fallimentare. L'assenza di cause di incompatibilità è stata, altresì, ribadita dallo stesso dottor Pagliero anche in un'ampia informativa resa alla Procura della Repubblica, nella quale ha dichiarato la totale assenza di rapporti di consulenza o d'altro genere con la citata società.

Dalle informazioni acquisite dal Ministero della giustizia, è emerso, inoltre, che il dottor Pagliero è stato nominato in data 12 agosto 2014 curatore fallimentare della TRM SpA dal Tribunale di Ivrea e non dunque, dal Tribunale di Torino e che la nomina, oltre ad essere successiva alla nomina di curatore della Nuova Sinter SpA, è stata effettuata per evidenti ragioni di opportunità, essendo le 2 società collegate tra loro e per ciò stesso affidabili, in via preferenziale, alla gestione del medesimo professionista.

Al riguardo, giova segnalare che il criterio della gestione unitaria delle società viene imposto *ex lege* nelle ipotesi di amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi.

Sulla base delle informazioni acquisite dal Ministero della Giustizia risulta altresì:

- che il dottor Pagliero, nell'anno 2014, è stato nominato solo 2 volte commissario giudiziale rispetto alle 56 procedure iscritte in Tribunale;
- che la nomina del commissario quale curatore della fallita società commissariata costituisce prassi consolidata;
- che l'interruzione della procedura di concordato in continuità e, dunque, dell'esercizio provvisorio (con la conseguente gestione puramente liquidatoria del fallimento) è stata determinata dalla infruttuosità delle procedure esperite per cercare di ricollocare utilmente l'azienda, per cui, lungi dal costituire un vantaggio per il professionista, ha determinato il venir meno di una significativa componente aggiuntiva del suo compenso.

Ciò posto, è possibile affermare che la nomina del commissario giudiziale e poi curatore fallimentare della Nuova Sinter SpA, nella persona del dottor Ivan Pagliero, ha costituito espressione di provvedimenti dei giudici del Tribunale di Torino, non suscettibili di sindacato amministrativo, in quanto non violativi di legge, né affetti da abnormità. A giudizio degli uffici competenti del Ministero della giustizia non sussistono, quindi, i presupposti

per l'attivazione di iniziative disciplinari nei confronti dei magistrati che hanno seguito la vicenda segnalata.

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le informazioni acquisite dalla competente Direzione territoriale del lavoro di Torino.

A seguito della dichiarazione di fallimento della società, il curatore fallimentare ha presentato ai competenti uffici del Ministero istanza per richiedere l'autorizzazione alla concessione del trattamento di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge n. 223 del 1991 per il periodo dal 21 luglio 2014 al 20 luglio 2015, in favore dei lavoratori dipendenti di tutte le sedi aziendali.

Successivamente, la competente Direzione generale, con decreto direttoriale del 4 febbraio 2015, ha accolto la predetta istanza, autorizzando la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della società, per un massimo di 113 unità del sito di Arzano (Napoli) e 120 unità dipendenti del sito di Ivrea (Torino), per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data della sentenza di fallimento.

Da ultimo, si rassicura l'interrogante in merito all'attenzione rivolta alla vicenda in esame dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che continuerà a monitorare gli ulteriori sviluppi, tenuto anche conto degli istituti di tutela dei lavoratori finora attivati.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali

CASSANO

(2 dicembre 2015)

TOCCI. - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.* - Premesso che:

l'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (cosiddetto "Art Bonus"), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, aveva autorizzato la libera riproduzione di qualsiasi bene culturale con notevoli benefici per gli studiosi impegnati in ricerche documentarie presso archivi e biblioteche, non più costretti, grazie a tale previsione, a spendere cifre considerevoli per riprodurre documenti d'archivio e manoscritti;

nella stessa relazione illustrativa al citato decreto-legge si chiarisce la volontà del legislatore di estendere la liberalizzazione a tutti i beni

culturali prevedendo, in particolare, l'esonero dall'obbligo di autorizzazione preventiva, con l'unico vincolo di non poter ricorrere a tecniche di riproduzione che comportino un contatto diretto con il supporto materiale, ovvero fotocopie o scansioni e autorizzando gli scatti a distanza con la fotocamera o *smartphone*;

in particolare, nella medesima relazione, relativamente al comma 3, dell'articolo 12, si legge:

"L'imposizione di un rigido sistema di restrizioni alla circolazione delle immagini di beni culturali, ove effettuate per scopi non lucrativi (e, in particolare, per finalità di studio o di creazione artistica o letteraria), appare non pienamente rispondente al dettato costituzionale che, da un lato, pone a carico della Repubblica il compito di promuovere la cultura (articolo 9, primo comma, della Costituzione) e, dall'altro, sancisce il diritto alla libera manifestazione del pensiero.

l'introduzione del nuovo comma 3-bis del medesimo articolo 108, che prevede la completa liberalizzazione - con esonero anche dall'obbligo di autorizzazione - di una serie di attività, a condizione che siano attuate senza scopo di lucro, neanche indiretto, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale. Tali attività consistono, in particolare, nella riproduzione di beni culturali che non comporti potenziali interferenze con le esigenze di tutela (ossia quella riproduzione che si può attuare senza contatto fisico con il bene e senza l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né l'uso di stativi o treppiedi).

relativamente ai poteri di controllo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, (...) i controlli saranno diretti, altresì, a riscontrare che la riproduzione sia finalizzata effettivamente a uno degli scopi previsti dalla norma e che non avvenga, invece, per finalità lucrative. Sotto questo diverso profilo, il potere di controllo ex post del Ministero sostituisce quindi, come detto, il potere di rilasciare le concessioni ex ante, previsto dagli articoli 106 e seguenti del codice.

scopo della nuova disposizione è, pertanto, quello di operare non già una riduzione degli introiti pubblici derivanti dalla riproduzione di beni culturali, bensì di operare una diversa distinzione tra soggetti onerati e non onerati dal canone, fondata non già sulla loro natura pubblica o privata, ma sui fini - lucrativi o non lucrativi - cui è diretta l'attività svolta";

considerato che:

il 9 luglio 2014, alla Camera dei deputati, in sede di conversione del decreto-legge in questione (AC 2426), veniva approvato un emendamento restrittivo che escludeva dalla libera riproduzione i beni archivistici e bi-

bliografici, stabilendo, di fatto, un ritorno al regime precedente riguardo ai documenti di archivio e ai manoscritti; pertanto, negli istituti che consentono agli utenti di fotografare, si continuano a tassare le fotografie (da tre euro a faldone fino a due euro a scatto) e negli istituti che negano agli utenti la possibilità di fotografare, torna l'obbligo di rivolgersi a ditte private o fotografi, ai quali il servizio di riproduzione è affidato in appalto esclusivo;

l'articolo 9 della Costituzione riconosce alla Repubblica il ruolo di promozione e sviluppo della cultura e della ricerca; ostacolare le riproduzioni, impedire il dispiegare delle potenzialità della fotografia digitale, tassare la ricerca vuol dire soffocarla e mercificarla, non certo promuoverla;

la modifica apportata al decreto-legge rende nuovamente costoso e inutilmente farraginoso un servizio necessario a favorire la conservazione dei documenti, evitandone la reiterata manipolazione, nonché a promuovere la ricerca storica a tutti i livelli (fortemente penalizzata dai crescenti tagli degli ultimi anni) e le attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale che dalla ricerca traggono la loro necessaria linfa vitale;

nel mese di settembre 2014 alcuni studiosi hanno costituito il movimento "Fotografie libere per i Beni Culturali", che sinora ha raccolto più di 3.000 sottoscrizioni di studiosi da tutto il mondo (storici, filologi, archeologi, archivisti, restauratori, storici dell'arte, codicologi, italianisti) e personalità della cultura e della società, tra i quali Stefano Rodotà, Massimo Bray, Gregorio Arena (LabSUS), Massimo Cacciari, Gianni Vattimo;

la petizione è stata resa nota di recente su "Il Giornale dell'Arte" *on line* e ripresa dalla stampa (articolo di R. Lupoli, Libera foto di fonti documentarie in archivi e biblioteche in libero Stato - Left, marzo 2015),

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno e necessario ritornare allo spirito originale del decreto- legge "Art Bonus", estendendo nuovamente la libera riproduzione alle fonti documentarie conservate in archivi e biblioteche (documenti di archivio, codici manoscritti e volumi a stampa non più tutelati dal diritto di autore), allineando in tal modo la normativa italiana a quella degli altri Paesi europei dove, secondo le migliori prassi (U.K. National Archives, British Library, Archives Nationales), viene consentito agli utenti di fotografare manoscritti e volumi antichi per motivi di ricerca;

quali iniziative si intendano adottare per rilanciare l'immagine delle biblioteche e degli archivi del nostro Paese che, sempre più marginalizzati, stentano ad essere percepiti come effettivi centri di diffusione della cultura oltre che come centri di conservazione, anche allo scopo di attenuare le disparità tra studiosi che dispongono di maggiori o minori risorse economi-

che e a tutti i cittadini interessati, in particolare, ai giovani laureandi, ai dottorandi privi di borsa.

(4-03934)

(12 maggio 2015)

RISPOSTA. - Le questioni sollevate nell'interrogazione coinvolgono varie esigenze, tutte meritevoli di considerazione: l'accesso libero alla riproduzione, il diritto d'autore, la conservazione e la tutela del bene culturale.

Il Ministero, tramite i suoi uffici e soprattutto ad opera della Direzione generale biblioteche e istituti culturali e della Direzione direttamente interessata alla problematica in questione, è impegnato nell'approfondimento della materia, anche attraverso lo studio e la conoscenza delle esperienze di analoghe realtà straniere, e nella ricerca di soluzioni idonee.

Tra dirigenti delle due direzioni generali e una rappresentanza del movimento "Fotografie libere per i beni culturali", si è svolto, pure, un proficuo incontro allo scopo di acquisire una migliore conoscenza delle istanze sostenute da tale movimento, ma anche di esporre le difficoltà e gli ostacoli che è necessario superare per giungere ad una piena liberalizzazione della riproduzione dei beni archivistici e librari, attualmente esclusi dalle previsioni dell'articolo 108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, quale modificato del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

Una prima questione riguarda la tutela del diritto d'autore, nelle sue molteplici sfaccettature, tra cui quella del rispetto del termine dei 70 anni dalla morte dell'ultimo degli autori del testo, da riprodurre e quella del riuso (compresa la ridigitalizzazione) del testo riprodotto. Sono casi in cui la richiesta di autorizzazione alla riproduzione appare necessaria, anche per seguire le successive pubblicazioni.

Un'indagine condotta tra le biblioteche statali dipendenti dal Ministero ha evidenziato come le richieste più frequenti di riproduzione riguardino il materiale librario più recente, dal 1900 in poi.

Con riferimento, quindi, alla tutela del diritto d'autore, è ipotizzabile una liberalizzazione della riproduzione dei materiali solo fino a tale data

compresa, così come, per esempio, già avviene nelle biblioteche statali francesi.

Sia per il materiale librario che per quello archivistico, occorre poi tener conto del problema della fragilità di alcuni supporti (è il caso dei documenti manoscritti e dei giornali); il che può costituire un ostacolo alla liberalizzazione della riproduzione, per il pericolo cui potrebbero incorrere beni librari e archivistici, usati senza le dovute cure, da personale non specializzato.

Un ulteriore impedimento alla liberalizzazione della riproduzione da parte degli utenti delle biblioteche e degli archivi consegue alla presenza di dati sensibili (si pensi, ad esempio, agli epistolari, spesso del '900), il cui trattamento deve avvenire nel rispetto della normativa che riguarda tale particolare tipo di informazioni.

Per il settore degli archivi di Stato, in aggiunta ai problemi esposti (tutela del diritto d'autore, esigenze di tutela dei supporti scritti particolarmente fragili e a rischio, necessità di autorizzazione alla successiva pubblicazione, tutela dei dati sensibili) occorre considerare un'ulteriore questione.

Attualmente, la riscossione dei canoni per la riproduzione dei documenti d'archivio genera un introito annuo complessivo di 500.000 euro, che costituisce una risorsa finanziaria assolutamente necessaria per la prosecuzione dell'attività ordinaria degli archivi di Stato e che, in caso di liberalizzazione della riproduzione, dovrebbe essere reintegrata con altre fonti.

Le questioni citate non sono di facile e pronta soluzione e, comunque, sarà necessario che le proposte elaborate siano, poi, necessariamente tradotte in modifiche alla normativa primaria vigente, da sottoporre alla valutazione del Parlamento.

In tale prospettiva, il Ministero ha allo studio una proposta di modifica all'articolo 108 del Codice, quale modificato del ricordato decreto-legge n. 83 del 2014, volta a introdurre specifiche ipotesi di liberalizzazione in materia di riproduzione dei beni culturali, ulteriori rispetto a quelle già previste. La proposta è coerente con le esigenze derivanti dall'evolvere delle nuove tecnologie, che permettono modalità di riproduzione, effettuate direttamente dai privati, che non comportano potenziali interferenze con le esigenze di tutela e non determinano costi aggiuntivi a carico delle pubbliche amministrazioni. In effetti, l'imposizione di un rigido sistema di restrizioni alla circolazione delle immagini di beni culturali, ove effettuate per scopi non lucrativi (e, in particolare, per finalità di studio o di creazione artistica o letteraria), appare non pienamente rispondente al dettato costituzionale che, da un lato, pone a carico della Repubblica il compito di promuovere la cultura (articolo 9, primo comma) e, dall'altro, sancisce il diritto alla libera manifestazione del pensiero.

La misura sembra opportuna anche al fine di riallineare la disciplina della riproduzione dei beni archivistici e librari rispetto a quella più generale di beni culturali, come rilevato. La liberalizzazione introdotta d'urgenza con il decreto-legge n. 83 del 2014 ha infatti riguardato solo i secondi, ma l'attuazione delle misure previste nel citato decreto-legge ha, alla prova dei fatti, evidenziato la necessità di includere anche il patrimonio archivistico e librario. Al riguardo, infatti, sono sorti diversi movimenti della società civile e accademici, doverosamente ascoltati, come detto, dall'amministrazione, che hanno evidenziato il ritardo dell'Italia rispetto a quanto avviene in altri Paesi europei.

Pertanto, con la modifica in corso di studio, si intende garantire la libera riproduzione di beni culturali, anche bibliografici ed archivistici, purché non sottoposti alle restrizioni di cui al Capo III del Titolo II della Parte seconda del Codice dei beni culturali, anche nel caso in cui sia effettuata da soggetti privati, purché non ricorrano finalità di lucro. Si intende pertanto operare una distinzione tra i soggetti onerati e non onerati dal canone dovuto per la riproduzione di beni culturali, fondata sui fini, lucrativi o non lucrativi, cui è diretta l'attività svolta.

Coerentemente, andrebbe modificato anche il comma 3-bis dell'articolo 108 del Codice dei beni culturali, introducendo la completa liberalizzazione, con esonero anche dall'obbligo di autorizzazione, di una serie di attività, riguardanti anche i beni bibliografici ed archivistici, a condizione che siano attuate senza scopo di lucro per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale. Tali attività consistono, in particolare, nella riproduzione di beni culturali che non comporti potenziali interferenze con le esigenze di tutela (ossia quella riproduzione che si può attuare senza contatto fisico con il bene e senza l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né l'uso di stativi o treppiedi), nonché la divulgazione dell'immagine del bene, legittimamente detenuta, in modo tale da non poter essere ulteriormente riprodotta dal destinatario dell'attività divulgativa se non, eventualmente, a bassa risoluzione digitale. L'immagine divulgata, in quanto a bassa risoluzione, potrà difficilmente essere usata da terzi per fini di lucro. In ogni caso, peraltro, i terzi eventualmente interessati all'uso dell'immagine stessa per fini di lucro non sono in alcun modo esonerati dal pagamento del canone. Essi, quindi, ove intendessero sfruttare commercialmente l'immagine reperita in rete dovrebbero chiedere la concessione e versare il corrispettivo dovuto, non dissimilmente da quanto già oggi avviene nel caso in cui un imprenditore intenda avvalersi per fini di lucro dell'immagine di un bene culturale pubblicata, ad esempio, su una guida turistica o su un catalogo d'arte.

In ordine, poi, al tema del rilancio delle biblioteche e degli archivi, si assicura che la questione, dopo la riforma del Ministero e l'intervento sul sistema museale italiano, rappresenta la nuova priorità del Ministro e del Ministero che si stanno ora impegnando, anche con il qualificato apporto del

Consiglio superiore e dei comitati tecnico-scientifici, nella predisposizione delle iniziative necessarie, che potrebbero comprendere anche un apposito disegno di legge per rafforzare e sostenere le biblioteche e gli archivi statali.

Anche le disposizioni del disegno di legge di stabilità per il 2016 presentato al Senato, con la previsione all'articolo 22, comma 2, di un incremento di 30 milioni per gli archivi e le biblioteche, così da invertire finalmente un pluriennale calo di risorse, confermano la serietà di tale impegno.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo

BORLETTI DELL'ACQUA

(10 dicembre 2015)
